

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI TORINO

COMUNE DI LANZO TORINESE

DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO PER
L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE
DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE

(ex D.Lgs. 15-11-1993 n. 507 e D.Lgs 28-12-1993 n. 566)

CAPITOLATO D'ONERI

INDICE

- Art. 1 – Oggetto della concessione
- Art. 2 – Classificazione del Comune
- Art. 3 – Concessione del Servizio
- Art. 4 - Modalità di conferimento della concessione
- Art. 5 - Requisiti per partecipare alla gara
- Art. 6 – Corrispettivo del servizio
- Art. 7- Durata della concessione
- Art. 8 – Cauzione
- Art. 9 - Decorrenza del vincolo
- Art.10 – Domicilio del concessionario
- Art. 11 – Infortuni e danni – responsabilità del concessionario
- Art. 12 – Variazione di tariffa
- Art. 13 – Controversie
- Art. 14 – Divieto di subappalto e cessione del contratto
- Art. 15 – Spese a carico del concessionario
- Art. 16 – Gestione del servizio ed obblighi del concessionario
- Art. 17 – Contratto registri e stampati
- Art. 18 – Norme per il servizio
- Art. 19 – Personale
- Art. 20 – Ufficio Comunale per la gestione del servizio
- Art. 21 – Abbonamenti
- Art. 22 – Carattere del servizio
- Art. 23 – Ispezioni e controlli
- Art. 24 – Versamenti alla Tesoreria comunale
- Art. 25 - Decadenza
- Art. 26 – Penalità
- Art. 27 – Sanzioni
- Art. 28 – Garanzia e riservatezza dei dati ex D.Lgs. 196 del 30-6-03
- Art. 29 – Norme generali

ART. 1
OGGETTO DELLA CONCESSIONE

E' oggetto della concessione il servizio per l'accertamento e la riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 integrato dal D.Lgs. 28-12-1993 n. 566 e successive modificazioni di leggi introdotte.

ART. 2
CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

Considerato che la popolazione legale residente risultante alla data del 31-12-2001 è di n. 5.146 abitanti, il Comune appartiene ai sensi dell'art. 43, comma 1, alla classe V.

ART. 3
CONCESSIONE DEL SERVIZIO

La gestione del servizio è affidata in concessione a canone annuo netto fisso ai sensi del D.Lgs. 507/93.

Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi inerenti la concessione previsti dal D.Lgs. n. 507/93.

Il concessionario è tenuto ad osservare tassativamente le norme riportate nel presente capitolato, tutte le disposizioni di legge concernenti la materia della tassa per la occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché le relative disposizioni contenute nell'apposito Regolamento Comunale.

Il concessionario è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi previste quelle per il personale necessario al perfetto svolgimento del servizio.

ART. 4
MODALITA' DI CONFERIMENTO DELLA CONCESSIONE

La gestione del servizio è affidata in concessione in base al criterio della miglior offerta (maggior aumento) ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 163/2006 integrato dal D. Lgs. 6/2007;

La concessione del servizio è affidata mediante gara ad evidenza pubblica ai sensi degli artt. 3 – 30 - 55 del D. Lgs. 163/2007 integrato dal D.Lgs. 6/2007, cui possono partecipare i soggetti iscritti nell'albo di cui al successivo articolo 5, aventi i relativi requisiti ivi previsti.

ART. 5
REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA GARA

Possono partecipare alla gara i soggetti che, alla data di pubblicazione del presente bando, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione alla C.C.I.A.A.**
- iscrizione all'Albo Nazionale dei Concessionari di cui all'art. 1 del D.M. 289/2000 e al D.M.9/3/2000 n. 89, istituito presso la Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Entrate, previsto dall'art. 53 comma 1 del D. Lgs. 15-12-1997 n. 446;**
- numero di Partita IVA ed il numero di codice fiscale;**
- essere in possesso di idonea capacità economica e finanziaria, ai sensi dell'art. 41 – comma 1 – lett. a) del D.LGS. 163/2006, da dimostrare mediante dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.LGS. 1.09.1993, n. 385;**

- avere conseguito nell'ultimo triennio (2005-2006-2007) un valore della produzione , medio, rilevabile dal bilancio CEE, IV direttiva, pari o superiore a 500.000,00 Euro;
- avere in organico almeno n. 5 lavoratori subordinati, collaboratori coordinati e continuativi operanti presso gestioni locali in cui si accerta e riscuote il tributo in oggetto, ubicati nella Regione di appartenenza dell'Ente appaltante;
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali (INPS -INAIL) a favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione e applicare le norme contrattuali di settore;
- esser in possesso della polizza assicurativa a favore della ditta per danni a persone o cose che fossero prodotti durante l'esecuzione del servizio;
- avere avuto in gestione i servizi oggetto dell'appalto, negli ultimi tre anni, minimo in tre Comuni di pari classe o superiore rispetto al Comune di Lanzo Torinese, da dimostrare ai sensi dell'art. 42 – comma 1 – lett. a) del D.LGS. 163/2006. Nel caso di Associazione Temporanea di Impresa, tale requisito dovrà essere posseduto nelle misure minime del 60% a carico della impresa capogruppo e del 20% a carico di ciascuna mandante;
- avere giudicato il prezzo remunerativo, tale da consentire l'offerta che starà per fare;
- aver tenuto conto nel redigere l'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro;
- non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2359 C.C. con altre imprese che partecipano alla gara;
- non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
- essere in regola con le norme che disciplinano il diritto dei soggetti disabili a norma della legge n. 68/99;
- essere in regola con gli obblighi della sicurezza e di essere in possesso di un proprio documento di valutazione dei rischi e di aver provveduto alla nomina di un Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- essere in regola con le norme di cui alla Legge 383/2001 (Piani individuali di emersione);

ART. 6 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il canone è determinato nell'importo di € 33.700,00 annui, incrementato della percentuale di aumento ottenuto in sede di gara di appalto.

Il canone sarà aggiornato annualmente con l'aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

ART. 7 DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dall'1-1-2009 e fino al 31 dicembre 2013.

La concessione si intenderà risolta di pieno diritto qualora, nel corso della gestione, fossero emanate disposizioni legislative portanti l'abolizione della concessione stessa. Qualora, invece, fossero emanate disposizioni che dovessero variarne i presupposti, le condizioni saranno rivedute in accordo tra le parti.

E' fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

ART. 8 CAUZIONE

Il concessionario, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 31 e 52 del D.Lgs. n. 507/1993, a garanzia del versamento delle somme riscosse, nonché degli obblighi contrattuali derivanti dal conferimento della concessione, è tenuto a prestare una cauzione costituita in base alle norme della Legge 10-6-1982 n. 348, il cui ammontare deve essere pari all'importo del canone annuale.

Tale cauzione potrà essere costituita presso la Tesoreria Comunale in numerario o in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, ovvero mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria od a mezzo deposito su libretto vincolato per il titolo e per l'importo a favore del Comune.

Qualora la cauzione venga costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, la stessa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale a norma dell'art. 1944 del C.C. nonché la sua operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta del Comune.

In caso di mancato versamento delle somme dovute dal concessionario, il Comune può procedere, previa contestazione formale debitamente notificata, ad esecuzione sulla cauzione con le modalità previste dal Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639.

Il concessionario sarà obbligato a reintegrare la cauzione entro 60 giorni dalla richiesta del **Comune.**

Alla scadenza della concessione la cauzione verrà svincolata nei modi di legge **dopo che l'Amministrazione avrà accertato che il concessionario del servizio abbia assolto a tutti i suoi obblighi.**

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza del Concessionario, ovvero in caso di decadenza, la cauzione di cui sopra sarà incamerata dal Comune, in via parziale o totale, fino alla copertura dei danni e indennizzi dovuti al Comune stesso.

ART. 9 DECORRENZA DEL VINCOLO

Il concessionario resterà vincolato nei confronti del Comune all'atto dell'aggiudicazione, il Comune rimarrà vincolato dopo la firma del regolare contratto di concessione.

ART. 10 DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario elegge il domicilio a tutti gli effetti del contratto presso la sede municipale del Comune di Lanzo Torinese.

ART. 11 INFORTUNI E DANNI – RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario risponderà, in ogni caso, direttamente dei danni alle persone ed alle cose, qualunque sia la causa e la natura, derivanti dalla propria attività di gestione restando inteso che rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto a compenso alcuno, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale.

ART. 12
VARIAZIONE DI TARIFFA

Il concessionario è tenuto all'applicazione delle tariffe deliberate dall'Amministrazione Comunale e comunque in ossequio alle disposizioni del D.Lgs. 15-11-1993, n. 507.

Qualora nel corso della concessione si verificassero a seguito di provvedimenti legislativi o comunali variazioni delle vigenti tariffe, il minimo canone annuo, dovrà essere ragguagliato in aumento od in diminuzione sempre che le variazioni di tariffe superino la percentuale del 10 % (dieci per cento).

Nessun diritto è dovuto al concessionario oltre quelli previsti in tariffa salvo compensi, spese di notifica e rimborsi spese per i servizi non previsti da norme di legge resi nell'esclusivo interesse del contribuente come eventuali preavvisi di scadenze e simili.

ART. 13
CONTROVERSIE

Tutte le controversie che insorgessero tra Comune e concessionario sia durante che al termine del contratto, qualunque sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, saranno deferite presso il Foro di Torino.

E' esclusa la competenza arbitrale.

ART. 14
DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi del comma 3 dell'art. 31 del D.Lgs. 507/1993 è vietato cedere od attribuire ad altri soggetti la concessione nella forma del subappalto.

E' nulla la cessione del contratto a terzi.

ART. 15
SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti lo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato d'oneri comprese tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti.

ART. 16
GESTIONE DEL SERVIZIO ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario subentra al Comune in tutti gli obblighi per il funzionamento del servizio e non è responsabile per atti posti in essere a seguito di espressa disposizione dell'autorità comunale, eventualmente riconosciuti, anche successivamente, non conformi alle leggi e alle disposizioni delle autorità competenti.

La gestione del servizio deve essere assolta con l'osservanza delle disposizioni del presente capitolato d'oneri e delle norme contenute nel D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni e rapportata alle tariffe in atto alla data di decorrenza del contratto.

Il rappresentante del concessionario dovrà tenere costanti contatti con l'ufficio comunale competente.

Il concessionario organizzerà i servizi di accertamento e riscossione a propria discrezione osservate le disposizioni di legge in materia e potrà, per esigenze meccanografiche ed amministrative, accentrare presso la propria sede principale o Agenzia di zona la elaborazione degli atti relativi utilizzando, ove necessario, stampati su moduli continui.

Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni regolamentate con D.M. 26-04-1994.

Il concessionario potrà conservare in sede la documentazione amministrativa – contabile relativa a tutta la gestione, fermo restando l’obbligo di produrre, a semplice richiesta, la documentazione per i controlli ritenuti necessari e comunque per ogni esigenza degli Organi di vigilanza del Comune.

Il concessionario, oltre a quanto previsto dalla legge, ha l’obbligo di considerare utilizzate dal Comune, e quindi non soggette alla tassa, le vie e le piazze concesse alle Associazioni locali deputate alla organizzazione di manifestazioni che hanno ottenuto il patrocinio gratuito del Comune con atto formale ai sensi del “Regolamento Comunale per la concessione di patrocini, contributi e vantaggi economici” approvato dal C.C. con atto n. 29 del 14-06-2007.

ART. 17 CONTRATTO REGISTRI E STAMPATI

Il concessionario è tenuto a trasmettere al competente Ministero copia del contratto di concessione nei termini previsti. A tal fine il concessionario dovrà richiedere apposita copia al Comune.

Il concessionario dovrà attenersi scrupolosamente alle norme legislative ed ai decreti che saranno emanati dal Ministero delle Finanze in ordine alla tenuta dei registri e bollettari da utilizzare per la gestione del servizio, nonché per le modalità di riscossione del tributo.

ART. 18 NORME PER IL SERVIZIO

Nell’espletamento del servizio, il concessionario, potrà agire per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura che non si trovi nei casi di incompatibilità di cui all’art. 29 del D. Lgs. 507/1993 e di ciò dovrà essere fornita dichiarazione.

Il concessionario riceverà le dichiarazioni per le occupazioni temporanee e permanenti, riscuotendo contestualmente la relativa tassa, secondo le modalità previste dall’art. 50 del D.Lgs. 507/1993.

Il Comune darà al Concessionario l’appoggio della propria autorità affinché il servizio abbia a procedere regolarmente.

Gli uffici comunali competenti, che rilasceranno le concessioni o le autorizzazioni di occupazioni, dovranno trasmettere copie delle stesse al concessionario per la verifica della tassa a breve termine dal rilascio stesso e la rispondenza della reale occupazione effettuata.

La vigilanza municipale fornirà la massima assistenza sia in occasione di mercati e fiere sia ogni qualvolta si rendesse necessario a richiesta del concessionario.

Nell’ufficio saranno disponibili per l’utenza il Regolamento, la classificazione del territorio, le tariffe, i moduli di denuncia e pagamento e quanto altro utile per corretta informazione al pubblico e il buon andamento della gestione.

Il Concessionario si impegna ad applicare le riduzioni di tariffa e le esenzioni espressamente previste dal D.Lgs. 15-11-1993 n. 507 e dal Regolamento Comunale.

ART. 19 PERSONALE

Il Concessionario, prima dell’inizio della gestione, dovrà segnalare al Comune il recapito, nonché il nominativo del personale di cui si avvarrà per lo svolgimento del servizio impegnandosi a

comunicarne gli eventuali avvicendamenti o cambiamenti che dovranno essere approvati dall'Amministrazione comunale.

Nel caso in cui il Concessionario non riesca a reperire in loco o in altro Comune limitrofo un incaricato per il servizio, il Comune si impegna ad offrire tutta la collaborazione necessaria per il reperimento di soggetto idoneo.

Il personale dovrà essere munito di tessera di riconoscimento, che attesti la qualifica di cui è rivestito, rilasciata dal Comune.

Tutte le spese di personale sono a completo carico del concessionario ed i rapporti tra le due parti potranno essere regolati come previsto dall'art. 2222 e seguenti del Codice Civile; resta comunque inteso che dell'operato del personale sarà esclusivamente responsabile il concessionario, escluso i comportamenti dolosi.

ART. 20

UFFICIO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO

Il concessionario terra' aperto al pubblico un recapito nel capoluogo del Comune.

L'Amministrazione Comunale presterà tutta la sua collaborazione per reperire i predetti locali.

ART. 21

ABBONAMENTI

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente il concessionario dispone la riscossione mediante convenzione (art. 45, comma 8, del D.Lgs. 507/1993, modificato con D. Lgs. 566/1993).

Detta convenzione non potrà essere di durata eccedente quella del contratto di concessione.

ART. 22

CARATTERE DEL SERVIZIO

Tutti i servizi riguardanti la concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e per nessuna ragione potranno essere sospesi od abbandonati salvo i casi di forza maggiore contemplati dall'art. 1218 del Codice Civile.

ART. 23

ISPEZIONI E CONTROLLI

Il Comune oltre che attenersi ai disposti dell'art. 35 del D.Lgs. n. 507/1993 si riserva il diritto di vigilanza e di controllo da esercitarsi nei modi che riterrà opportuni.

Il concessionario dovrà consentire l'accesso all'Ufficio degli incaricati del Comune e porre a disposizione tutti i documenti della gestione in concessione.

Il concessionario è tenuto:

- a) - a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi e tecnici che il Comune crederà di eseguire o far eseguire e fornire al Comune stesso tutte le notizie ed i dati che gli saranno richiesti;
- b) - ad attenersi alle norme previste dal D.Lgs. 507/1993 ed a tutte le altre disposizioni legislative vigenti;
- c) - ad applicare il regolamento e le tariffe deliberate dagli organi competenti;
- d) - a rispondere tempestivamente, nei tempi e nelle forme previste dal D.Lgs. 507/1993, alle istanze del contribuente.

ART. 24
VERSAMENTI ALLA TESORERIA COMUNALE

Il concessionario dovrà provvedere a versare alla Tesoreria Comunale l'ammontare del canone annuo alle seguenti scadenze trimestrali posticipate:

- 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, con l'osservanza del combinato disposto dall'art. 26 del D. Lgs. 507/1993 e dagli artt. 1 e 8 del Decreto del Ministero delle Finanze 26-4-1994 (G.U. 6-6-94 n. 130) e in rate corrispondenti ciascuna ad $\frac{1}{4}$ del canone annuo.

I versamenti potranno essere effettuati anche a mezzo di conto corrente postale intestato al Tesoriere del Comune; in tale caso la data del versamento postale fa fede agli effetti dell'osservanza dei termini anzi detti.

ART.25
DECADENZA

Il Concessionario incorre nella decadenza dalla gestione nei casi disciplinati dall'art. 13 del D.M. 11.9.2000, n. 289:

- a) **per cancellazione dall'Albo dei concessionari;**
- b) **per non aver iniziato il servizio alla data fissata;**
- c) **per inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento e del relativo capitolato d'onori;**
- d) **per non aver prestato o adeguato la cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio;**
- e) **per aver commesso gravi abusi o irregolarità della gestione.**

In caso di decadenza, ma rimanendo ferma la scelta dell'Amministrazione di continuare il servizio in concessione, il Comune si riserva la possibilità di affidare la gestione del servizio al successivo migliore offerente, come risultato dall'esperimento della procedura di gara.

ART. 26
PENALITA'

La Giunta Comunale, secondo la gravità delle mancanze eventualmente accertate e notificate, applicherà una penale da notificarsi al Concessionario nei termini e nei modi di Legge come specificato.

- a) - Per il ritardo nei versamenti trimestrali alla tesoreria Comunale sarà dovuta una indennità di mora pari al 7% semestrale sugli importi non versati;
- b)- per ogni altra infrazione alle norme del presente capitolato nonché alle disposizioni dell'Amministrazione Comunale, saranno applicate le norme e le sanzioni previste dal Regolamento Comunale della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche per ogni gruppo omogeneo di mancanze accertate.

ART. 27
SANZIONI

Per tutte le occupazioni temporanee e permanenti effettuate in difformità agli obblighi di dichiarazione e pagamento anticipato della relativa tassa, si applicheranno le sanzioni tributarie previste dall'art. 53 del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507.

ART. 28
GARANZIA E RISERVATEZZA DEI DATI EX D.LGS. 196 DEL 30/6/03

E' fatto obbligo al concessionario di garantire la massima riservatezza dei dati e delle notizie raccolte nell'espletamento dell'incarico, applicando la disciplina in materia prevista dal D. Lgs. 196 del 30/6/03 e s.m.i.

Il concessionario del servizio assume l'incarico di responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 196/2003.

ART. 29
NORME GENERALI

Nessuna clausola contrattuale, in contrasto al presente capitolato avrà efficacia se non preventivamente deliberata **dal Comune**, previa comunicazione scritta al concessionario che potrà chiedere la revisione delle condizioni che hanno formato oggetto della concessione in base al presente Capitolato d'oneri.

Per tutto quanto non previsto dal presente atto, valgono le norme del D.Lgs. 507/1993, come modificato dal D.Lgs. 28-12-1993 n. 566, dal Decreto del Ministero delle Finanze 26-4-1994 (G.U. 6-6-1994 n. 130) dei regolamenti comunali citati, in quanto applicabili, quelle della Legge Comunale e Provinciale e del D.Lgs. 267/2000 nonché le norme previste dalla Circolare Ministeriale n.1 del 15-1-1994 e delle altre circolari e risoluzioni ministeriali che verranno emanate per la materia che forma oggetto della concessione.